



- 2) specificare la **tipologia di ente** scegliendo tra Organismo Pubblico, Organizzazione senza Scopo di Lucro o Enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgano attività - non a scopo di lucro - di assistenza in materia di povertà e disagio sociale;
- 3) indicare la **tipologia di attività** attraverso cui distribuiscono gli aiuti alimentari in favore di persone in condizione di indigenza come definite dal Decreto Direttoriale n. 15 del 13 febbraio 2019. Si specifica che, ai sensi del Decreto Direttoriale n. 116 del 12 maggio 2020, le OpT potranno utilizzare canali di distribuzione diversi da quelli dichiarati in domanda fino alla fine del periodo di emergenza sanitaria da Covid-19 solo qualora ciò sia assolutamente necessario, comunicandone le ragioni - a mezzo della propria OpC - all'AdG/OI, che si riservano di valutare la necessità di ricorrere a differenti tipologie di attività;
- 4) indicare il **numero totale degli assistiti previsti, distinguendo tra continuativi e saltuari**, senza ulteriori classificazioni in fase di domanda. Rimane fermo l'obbligo per le OpT di raccogliere i dati relativi agli indicatori comuni ai sensi del Regolamento Delegato UE n. 1255/2014, nelle modalità indicate dalle presenti Istruzioni Operative;
In ragione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, le OpT che svolgono attività di distribuzione pacchi e che, in considerazione dell'emergenza sanitaria medesima, superano il limite del 40% degli assistiti in maniera saltuaria rispetto al numero totale di assistiti possono dichiarare, nell'apposito campo note del sistema, di usufruire della deroga ai sensi del Decreto Direttoriale n. 116 del 12/05/2020. Altresì, gli empori e le OpT che effettuano distribuzione domiciliare che, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso, assistono anche indigenti in maniera saltuaria possono indicare il numero totale di assistiti, continuativi e saltuari, nel campo unico presente sul sistema;
- 5) dichiarare di:
 - non essere una struttura accreditata presso la Pubblica Amministrazione (Centri di accoglienza, case-famiglia, ecc.) che percepisce finanziamenti pubblici a copertura dei servizi rivolti all'utenza assistita o che riceve finanziamenti parziali di cui non sia possibile distinguere chiaramente la destinazione;
 - non essere una struttura in cui vi sono assistiti obbligati alla corresponsione o che, comunque, versano un corrispettivo per l'ospitalità;
 - possedere la capacità di stoccaggio, conservazione, distribuzione dei beni alimentari e tracciabilità dei flussi di distribuzione;
 - costituire un elenco degli indigenti assistiti¹ contenente il numero dei nuclei familiari presi in carico con il relativo dettaglio, il numero delle persone complessivamente assistite in maniera continuativa e in maniera saltuaria, da aggiornare ogni sei mesi (**Allegato 13**);
 - costituire per ogni nucleo familiare/persona un fascicolo, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina in materia di tutela della privacy (Regolamento UE 2016/679 e Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, in quanto applicabile), ai fini dell'attestazione

¹ Un nucleo familiare corrisponde ad un fascicolo e può essere composto anche da una sola persona (nucleo unipersonale).



dell'eleggibilità agli interventi, secondo quanto previsto dal Decreto Direttoriale n. 15 del 13/02/1991, contenente:

- i. attestazione di accertata condizione di indigenza da parte del Servizio Sociale del Comune di residenza. In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;
- ii. attestazione INPS del riconoscimento del beneficio del Reddito di cittadinanza ovvero della Pensione di cittadinanza. In questo caso non è necessaria ulteriore documentazione;
- iii. se non ricorrono i casi i. o ii. ma è presente l'attestazione ISEE:
 - a. se ISEE < € 6.000, non è necessaria ulteriore documentazione; nel caso di nuclei familiari di soli anziani con almeno 67 anni, la soglia è incrementata a € 7.560;
 - b. se ISEE compreso tra € 6.000 e € 9.360 (nel caso dei nuclei di soli anziani, tra € 7.560 e € 9.360), è necessaria una attestazione di accertata condizione di indigenza e di opportunità degli interventi di distribuzione alimentare da parte dell'Organizzazione partner che rimane valida fino a mutate condizioni di bisogno accertate dall'Op medesima;
- iv. se non ricorrono i casi i., ii. o iii., l'attestazione dell'Organizzazione partner di accertata condizione di indigenza e di urgenza degli interventi di distribuzione alimentare (Allegato 5). L'attestazione in tal caso è valida per un anno entro il quale sarà necessario ricondurre la situazione ai casi i., ii. o iii.

6) impegnarsi a:

- i. distribuire gli aiuti alimentari ricevuti a favore di persone in condizione di indigenza, così come individuate dalla normativa FEAD nazionale e comunitaria. È fatto divieto di applicare ulteriori criteri di selezione dei destinatari finali degli aiuti, quali ad esempio cittadinanza, residenza, ecc.;
- ii. svolgere le misure di accompagnamento sociale parallelamente alla distribuzione degli aiuti alimentari;
- iii. operare in rete con i servizi pubblici e privati territoriali: in associazione con la OpC, impegno a collaborare con l'Amministrazione responsabile della gestione associata dei servizi, nell'interesse dei destinatari finali del Programma, secondo quanto previsto nel Decreto Direttoriale n.502 del 24 ottobre 2018 al Capitolo 3, lettera c);
- iv. utilizzare il SIFEAD, nelle modalità indicate dall'Autorità di Gestione, quale strumento di gestione e monitoraggio per lo svolgimento delle attività inerenti alla distribuzione degli aiuti alimentari e delle misure di accompagnamento;
- v. raccogliere i dati relativi agli indicatori comuni di output e di risultato di cui al Regolamento delegato UE n. 1255/2014 da inserire sul SIFEAD secondo le modalità indicate al successivo Capitolo 7.

Al termine della procedura, il legale rappresentante della OpT dovrà infine compilare le dichiarazioni di assunzione di responsabilità necessarie all'inoltro della domanda.